CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO	
THZ NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018	3
Azione II.1 PIR01_00016 SHINE CUP B27E19000030007 CIG	
86163851D7	
TRA	
Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale	
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con	n
sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, C.F	
80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini de	-
presente atto dal Direttore f.f. Dott. Amedeo Cesta, domiciliato	
per la carica presso la sede legale, munito degli occorrent:	-
poteri in forza del provvedimento della Presidente del Consiglio	
Nazionale delle Ricerche n. 21/2021, domicilio digitale PEC	
protocollo-ammcen@pec.cnr.it	
E	
L'operatore economico MENLO SYSTEMS GmbH (in seguito)
"Contraente"), con sede legale in Bunsenstrasse 5 - 82152	
Martinsried (DE) P.IVA DE217772017, rappresentato ai fine de	
presente atto dal Dr. Michael Mei, domiciliato per la carica	ì
presso la sede legale, nella sua qualità di legale	2
rappresentante, C.F. MEIMHL69R31Z112R, domicilio digitale PEC	
menlosystems@pec.it	
PREMESSO CHE:	
1) Con Decreto Direttoriale MIUR n. 894 del 09 maggio 2019,	
registrato alla Corte dei Conti il 05/06/2019 al Foglio 1-2113,	

il progetto PIR01_00016 è stato ammesso alle agevolazioni a	
 valere sull'Avviso n. 424 del 28/02/2018;	
2) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-	
CNR 0012779/2021, l'Ente ha disposto di indire una gara a	
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura	
di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa.	
3)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio	
Prot. AMMCNT-CNR 0046302/2021 ha comunicato la proposta di	
aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
contrattuale di € 179.300,00 oltre IVA.	
4)Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR 0047419/2021 l'Ente ha	
disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
favore del Contraente;	
5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha	
costituito la garanzia fideiussoria definitiva mediante cauzione	
 con bonifico bancario di importo pari a € 28.688,00 (euro	
ventottomila seicento ottanta otto/00).	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

ΔRT	1	_	PREMESSE	F.D	AT.T.E.GATT

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
Contraente.	
ART. 2 - OGGETTO	
1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e	
contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente	
delle seguenti attività:	
a)Fornitura di n° 1 spettrometro THz;	
b) Formazione all'uso per 2 giorni lavorativi;	
2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità	
ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti	
e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.	
ART. 3 - IMPORTO	
1) L'importo del contratto è di € 179.300,00 (euro cento settanta	
novemila trecento/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.	
2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	
carico del Contraente di cui al presente atto.	
3)L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
qualunque natura essi siano.	
ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
Codice Civile, da:	
• Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;	
• Dalla Legge 120/2020;	
• Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;	
• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003	
e s.m.i.;	
• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	
101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	
• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge	
190/2012.	
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
1)La fornitura dovrà essere eseguita entro 120 (centoventi)	
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione	
del presente contratto;	
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con	
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle	

attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale	
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e	
le specifiche concordate.	
2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	
le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.	
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
lavoro e tutela ambientale.	
3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
di verifica di conformità.	
4)Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
garanzia offerto, a intervenire tempestivamente per ripristinare	
il corretto funzionamento della fornitura.	
5)Tracciabilità dei flussi finanziari	

5.1)Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010	
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
della legge 13 agosto 2010 n.136.	
5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ART. 7 - PENALI	
1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
si applica una penale di € 179,30 (euro cento settanta nove/30)	
corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale,	
al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza	
sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura	
interferenziale.	
2)L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il	
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
di applicazione delle penali.	
4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
contestati al Contraente per iscritto.	
5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata	
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si	
applicheranno le penali sopra indicate.	
6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	
il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si	
applicano le disposizione di cui all'art. 35, comma 18 del	
Codice;	
7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.	
ART. 8 - SUBAPPALTO	

1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
non intende affidare in subappalto nessuna della prestazioni	
oggetto del presente atto.	
2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle	
di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.	
 ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
 1)E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai	
sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla	
presente clausola comporta la risoluzione del contratto e	
l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il	
diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali	
maggiori danni patiti.	
ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI	
1)Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del	
Codice in caso di novazione soggettiva, nonchè comma 13 del	
medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano	
applicazione le disposizioni in essi contenute.	
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'	
1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da	
effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal	
termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.	
2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di	
fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei	

 documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.	
3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
 apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
alle operazioni.	
4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i	
servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle	
specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà	
eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti)	
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.	
5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le	
attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero	
conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l'Ente	
applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto,	
riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.	
6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice,	
solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
nonché delle eventuali migliorie offerte.	
7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il	
Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi	
nell'ambito delle attività di verifica e successivamente	

r	riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati	
d	lurante il periodo di garanzia.	
	ART. 12 - RESPONSABILITA'	
1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
a	ll'esecuzione del presente contratto. In particolare è	
r	responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
i	mmateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	
р	personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte	
d	degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
С	collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale	
d	dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni	
m	nobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di	
С	cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.	
	ART. 13 - RECESSO	
1)Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice,	
1	L'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle	
S	eguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di	
р	pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
a	applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.	
2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
р	preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
С	consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
С	corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha	

diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite	
posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza	
bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità	
Giudiziaria, nei seguenti casi:	
- Frode nella esecuzione del contratto;	
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
assicurazioni obbligatorie del personale;	
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
contratto;	
2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
medesimo.	
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	

l'entità del risarcimento e no	on l'annullamento del provvedimento	
adottato dall'Ente e non pot	rà essere invocata dal Contraente	
medesimo per rifiutare o rit	ardare l'adempimento dell'obbligo	
contrattuale. Nell'ipotesi di	risoluzione contrattuale, l'Ente	
procederà all'incamerament	o della cauzione prestata,	
all'eventuale escussione del	danno, salvo il risarcimento degli	
eventuali ulteriori danni pat	iti.	
ART. 15 - DIRETTORE DE	LL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1)Ai sensi dell'art. 10	1 del Codice, il Direttore	
dell'esecuzione del contratto	o (in seguito "DEC") è individuato	
dall'Ente nella persona del D	or. Pasquale Maddaloni.	
2) Il Contraente individua i	l Dr. Milan Öri quale referente	
durante la fase di esecuzione	e del contratto.	
ART. 16 -	FORZA MAGGIORE	
1)Le Parti non saranno	ritenute inadempienti qualora	
l'inosservanza degli obblighi	derivanti dal contratto sia dovuta	
a causa di forza maggiore,	intendendosi con tale espressione	
qualunque evento che sfugga a	alla volontà delle Parti e che sia	
imprevedibile anche mediante	l'uso della necessaria diligenza.	
2) Verificatosi un caso di fo	rza maggiore che impedisca ad una	
Parte l'esatta e puntua	le osservanza degli obblighi	
contrattuali, la stessa s	arà tenuta a darne tempestiva	
comunicazione all'altra, ind	icando anche il tempo prevedibile	
di impedimento.		
3)La Parte che non abbia pot	cuto adempiere per causa di forza	

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
causa.	
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come	
modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	
esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	
italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le	
norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie	
previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel	
contratto medesimo.	
2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via	
amichevole, sarà competente il Foro di Roma.	
3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa	
che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI	
 1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
n. 633 e s.m.i.	
2)Il presente contratto, che consta di 14 pagine è soggetto ad	
imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R.	
n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui	
all'art. 32, c. 14, del Codice.	
3)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico	
del Contraente che ha provveduto mediante bonifico bancario per	
l'ammontare di € 64,00 (euro sessanta quattro/00) sul c/c IBAN	
IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501 intestato all'Agenzia delle	
Entrate.	
4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico	
della Parte richiedente.	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente	
contratto.	
Il Contraente L'Ente	
Il legale rappresentante Il Direttore f.f.	
(Michael MEI) (Amedeo CESTA)	